



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)
Via Vittorio Veneto 28 – CAP 25073

Ordinanza del Sindaco

N. 12 del 26-10-2026

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE E DI UTILIZZO DEL PROTOSSIDO D'AZOTO (N₂O), ANCHE CONOSCIUTO COME "GAS ESILARANTE" SU AREE PUBBLICHE, NEI PARCHI PUBBLICI, NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, ORATORI E/O LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Il Sindaco

RILEVATO che i rapporti del Comando di Polizia Locale di Nave e della Stazione Carabinieri di Nave evidenziano il ritrovamento di numerose bombole di varia fattura e dimensione di protossido d'azoto, altresì, chiamato ossido nitroso o ossido di diazoto a numero chimico N₂O e anche il possesso e l'utilizzo da parte di cittadini in età adolescenziale o maggiorenni;

TENUTO conto che da verifiche effettuate dalla Polizia Locale di Bovezzo sono stati rinvenuti, sul territorio di competenza, alcuni palloncini di colore nero presumibilmente utilizzati per l'inalazione del gas sopra richiamato;

EVIDENZIATO che i sopra richiamati rinvenimenti sono avvenuti in varie zone del territorio, presso parchi pubblici e aree aperte al pubblico associate a resti di palloncini, strumenti normalmente utilizzati per l'assunzione del protossido rendendo inconfutabile l'uso inappropriato della sostanza;

CONSIDERATO che il citato protossido d'azoto anche conosciuto come "gas esilarante" è normalmente utilizzato sia per uso medico, alimentare e ricreativo ma ricerche mediche internazionali evidenziano i gravi effetti collaterali dell'uso inappropriato ovvero euforia e dissociazione dalla realtà, nonché insensibilità, annebbiamento della coscienza e leggere allucinazioni, con effetti immediati di durata molto breve, con la conseguenza che il consumatore è portato a ripetere le inalazioni nel tentativo di prolungare l'esperienza con conseguenti danni al sistema nervoso centrale come debolezza muscolare, problemi di equilibrio e di deambulazione, perdita di conoscenza, parestesia (cioè alterata percezione degli stimoli sensoriali), fino ad alterazioni delle funzioni cognitive;

RILEVATO che la sua diffusione come droga è aumentata notevolmente nell'ultimo decennio creando allarmismo diffuso in tutta Europa per l'utilizzo improprio tanto che Paesi come Danimarca, Francia e Paesi Bassi hanno riportato un'impennata nei casi di avvelenamento tra i giovani: in Danimarca i casi sono passati da 16 nel 2015 a 73 nel 2021, in Francia da 10 nel 2017 a 134 nel 2020 e nei Paesi Bassi da 13 nel 2015 a 144 nel 2020;

EVIDENZIATO altresì che i report dell'Osservatorio Europeo sulle tossicologie e dipendenze, riportano la crescente popolarità del gas esilarante dovuta alla facile reperibilità, il basso costo, gli effetti di breve durata, con la percezione diffusa che sia una sostanza relativamente, sicura, tanto che lo stesso osservatorio riporta "una preoccupazione crescente per l'intera Europa";

DATO ATTO che la diffusione di questa droga risulta oggetto di provvedimenti di più municipalità europee (Bonn, Amsterdam, Londra) e campagne di sensibilizzazione italiane

(oltreché Ordinanze già emesse in alcuni comuni della Lombardia) e che dalle cronache si registra un costante aumento di diffusione su tutto il territorio circostante;

RILEVATO che nel territorio della Valle Trompia è in atto una diffusione del prodotto, la cui assunzione presenta profili di pericolosità, in particolare tra i giovani, i quali, anche a causa degli effetti alternati del protossido d'azoto, contribuiscono a generare disturbo sociale e a limitare l'utilizzo degli spazi pubblici da parte della cittadinanza;

CONSTATATO altresì che l'attuale disciplina legislativa nazionale non permette di intervenire sulla vendita del prodotto ma l'allarme socio-sanitario appare concreto e attuale;

RITENUTO altresì opportuno e necessario affiancare all'azione di carattere inibitorio e repressivo un'efficace opera di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio, promuovendo forme di comunicazione mirate e di prossimità rivolte alle famiglie, alle agenzie educative e alle istituzioni scolastiche locali, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi all'assunzione di tali sostanze;

DATO ATTO che nei compiti del Sindaco vi è la tutela della salute pubblica nonché la sicurezza della comunità e che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione determina danno al decoro urbano e diffusa insicurezza;

DATO ATTO altresì che al Sindaco è riconosciuto il ruolo di Autorità Sanitaria Locale, responsabile della Sicurezza Urbana.

VISTI

- Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Il D.L. n. 14 del 20/02/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

E' vietata la detenzione e/o l'utilizzo del protossido d'azoto (ossido nitroso, gas esilarante, N₂O o qualsiasi altro nome o sigla lo individui), in contenitori di qualsiasi ordine o dimensione, salvo giustificato motivo (medico, alimentare, ecc.), nelle aree pubbliche, in particolare nei parchi comunali, nei pressi o all'interno degli istituti scolastici, negli oratori e/o luoghi di aggregazione giovanile.

DISPONE

- Che per la violazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza sia applicata la sanzione prevista dall'art. 7 bis T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 introdotta dalla Legge n. 3/2003 pari alla misura minima di € 25,00 e massima di € 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00. Qualora la stessa violazione sia commessa per dure o più volte in un anno tale sanzione sarà raddoppiata con pagamento in misura ridotta di euro 100,00 anche nel caso in cui il responsabile avesse già proceduto al pagamento della precedente sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 con le modalità disciplinate dalla L. 689/81;
- Che qualora il possessore o l'utilizzatore risulti essere persona di minore età il contenitore verrà sequestrato ed avviato all'immediata distruzione, e che del fatto occorso venga edotta l'esercente la responsabilità genitoriale;
- Che, al fine di massimizzare l'efficacia preventiva della presente ordinanza, l'Amministrazione comunale curi un'adeguata e mirata azione informativa e di sensibilizzazione rivolta alle famiglie, alle scuole e agli enti che si occupano di educazione e aggregazione giovanile presenti sul territorio;

- Di pubblicare la presente ordinanza all'albo e nei luoghi pubblici del territorio comunale;
- Che gli organi di Polizia presenti sul territorio diano immediata esecuzione al presente provvedimento;
- La trasmissione del presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Brescia, al Questore della Provincia di Brescia, alla Stazione Carabinieri di Nave (BS), alla Compagnia Carabinieri di Gardone Val Trompia (BS), nonché alla Polizia Locale di Bovezzo.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal termine dell'esposizione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Sindaco
Sara Ghidoni

Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.